

COMUNE DI ESTE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO DEI LAVORI, DELLE
FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 29.11.2011, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dal _____ al _____

Entra in vigore dal _____

INDICE

Art. 1 – Principi generali ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Normativa applicabile.....	3
Art. 3 – Tipologia dei lavori che possono eseguirsi in economia.....	3
Art. 4 – Tipologia delle forniture che possono eseguirsi in economia	5
Art. 5 – Tipologia dei servizi che possono eseguirsi in economia.....	6
Art. 6 – Tipologie comuni di affidamento di forniture e servizi in economia	8
Art. 7 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici	8
Art. 8 – Disposizioni speciali per i servizi legali	9
Art. 9 – Programmazione degli interventi in economia.....	9
Art. 10 – Responsabile del procedimento	9
Art. 11 – Modalità di esecuzione degli interventi.....	10
Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta (fino ad Euro 50.000,00).....	10
Art. 13 – Cottimo fiduciario.....	10
Art. 14 – Procedure di cottimo fiduciario tramite affidamento diretto	10
Art. 15 – Altre procedure di cottimo fiduciario	11
Art. 16 – Disposizioni comuni alle procedure di cottimo	12
Art. 17 – Elenchi operatori economici	12
Art. 18 – Mercato elettronico	12
Art. 19 – Esecuzione con il sistema misto	12
Art. 20 – Lavori d’urgenza.....	13
Art. 21 – Lavori di somma urgenza	13
Art. 22 – Stipulazione del contratto e garanzie.....	13
Art. 23 – Piani di sicurezza	14
Art. 24 – Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo	14
Art. 25 – Disposizioni finali.....	15

Art. 1 – Principi generali ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e gli appalti di servizi.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tali limiti, in base alla normativa attualmente vigente sono così individuati: lavori in amministrazione diretta di importo non superiore a Euro 50.000,00; lavori affidati mediante cottimo fiduciario per importi non superiori a Euro 200.000,00; forniture e servizi affidati mediante cottimo fiduciario per importi inferiori alla soglia comunitaria, prevista dall'art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. Gli importi sopra specificati non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o oltre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
3. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo ad una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
4. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.
5. Il presente regolamento si ispira, inoltre, al principio della massima semplificazione delle procedure, compatibilmente con le norme vigenti.
6. Salvo nei casi in cui si sia ritenuto necessario, per motivi di opportunità espositiva, il presente regolamento, per evitare inutili appesantimenti, contiene solo quanto già non disciplinato dalla normativa vigente.
7. I limiti d'importo sopra indicati si intendono al netto dell'IVA.

Art. 2 – Normativa applicabile

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia avvengono nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento statale, regionale e comunitario vigenti in materia, dello Statuto comunale e del presente regolamento.
2. In particolare si fa rinvio al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii di seguito denominato "Codice dei Contratti" e al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. di seguito denominato "Regolamento di esecuzione".

Art. 3 – Tipologia dei lavori che possono eseguirsi in economia

1. Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in conformità agli atti di pianificazione dell'Ente, i lavori di interesse della comunità locale nell'ambito delle seguenti categorie e dei limiti di importo di cui all'art. 1:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal Codice dei Contratti agli artt. 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti da realizzare a norma dell'art. 20 del presente regolamento;
- h) lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Nell'ambito delle categorie generali sopraindicate i lavori che possono essere affidati ed eseguiti in economia riguardano le seguenti tipologie di intervento indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per il servizio delle strade e suoli pubblici in genere:
 - le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri di sostegno, rovine di manufatti, ecc.;
 - la manutenzione delle strade, aiuole spartitraffico, parcheggi, aree verdi e attrezzate con relative pertinenze, compresa segnaletica, asfaltatura e manufatti in genere; messa in sicurezza e bonifiche, interventi di pronto intervento a seguito di incidenti stradali, ecc.;
 - lo sgombero della neve e lo spargimento del sale, ghiaino ecc.;
 - lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
 - la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
- b) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:
 - la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi, delle fognature, impianti di sollevamento, e dei sottoservizi in genere;
 - le prime opere di difesa dalle inondazioni e per il deflusso delle acque dai territori inondati, pulizia di invasi e drenaggi;
- c) per il servizio relativo agli immobili di proprietà e in uso del Comune:
 - la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti elettrici-idrico-sanitario-strutturali, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento con adeguamento impianti, compresi gli interventi per la messa a norma dei locali;
- d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:
 - la manutenzione e riparazione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi, piazze pubbliche, impianti sportivi, parchi gioco ed elementi di arredo urbano, nonché dei relitti stradali caduti in uso pubblico;
 - l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli, delle scarpate stradali e dei fossati, compreso l'espurgo;
 - la manutenzione e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici, telecontrollo, videocontrollo ed affini;
 - la manutenzione e riparazione di strutture ed attrezzature cimiteriali e relative pertinenze, edifici scolastici, edifici pubblici, relativi impianti, quanto altro necessario;
 - i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
 - i lavori, sia propedeutici che complementari e le provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione dei lavori previsti dall'appalto;
 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le altre procedure negoziate;
 - i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze;

- scavi e ripristini in genere per posa condotte, cavidotti, arredo urbano, scavi fossati ecc.;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese.

Art. 4 – Tipologia delle forniture che possono eseguirsi in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni, nell'ambito delle seguenti categorie definite a livello esemplificativo e non esaustivo, nel rispetto dei limiti di importo di cui all'art. 1:
 - a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - b) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - d) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - e) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - f) alimenti, anche dietetici, per la prima infanzia ed altri prodotti necessari allo svolgimento dei servizi di asilo nido;
 - g) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, alla promozione del diritto allo studio, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - h) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - i) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - j) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - k) materiali per la manutenzione di strade e piazzali;
 - l) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, anche con finalità di rappresentanza, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - m) contrassegni legali, timbri, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - n) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - o) materiali edili per la manutenzione degli edifici comunali;
 - p) prodotti per autotrazione e funzionamento dei veicoli e mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - q) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, giochi, arredo urbano attrezzature e accessori per impianti sportivi;
 - r) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - s) mezzi e attrezzature per la mobilità (montacarozzelle, pedane, segnaletica interna agli edifici);
 - t) arredi, mobilio ed attrezzature varie;
 - u) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, attrezzature in genere e macchine per ufficio;

- v) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, anche per le scuole;
- w) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- x) impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento e relativo materiale; ascensori e servoscala;
- y) impianti e attrezzature antincendio, apri cancelli, impianti antifurto;
- z) pali della pubblica illuminazione;
- aa) attrezzature cimiteriali;
- bb) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state infruttuosamente esperite le procedure di evidenza pubblica e le procedure negoziate e non possa essere differita l'esecuzione.

Art. 5 – Tipologia dei servizi che possono eseguirsi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi individuate negli allegati II A e II B al Codice dei Contratti, nell'ambito delle seguenti categorie definite a livello esemplificativo e non esaustivo nel rispetto dei limiti di importo di cui all'art. 1:
 - a) servizi di manutenzione, adeguamenti normativi e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui alla categoria 1; sono compresi impianti tecnologici idraulici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, impianti e attrezzature antincendio, ascensori, piattaforme elevatori, apri cancelli, antifurto, nonché gli impianti semaforici, le attrezzature per l'infanzia e il gioco, le attrezzature cimiteriali; sono altresì compresi i servizi di lavanderia, riparazione e manutenzione di materiale di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro e speciali capi di vestiario;
 - b) servizi di trasloco, facchinaggio e immagazzinamento;
 - c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui alla categoria 2;
 - d) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui alla categoria 3;
 - e) servizi postali, telefonici, telegrafici di cui alla categoria 4;
 - f) servizi di telecomunicazione di cui alla categoria 5;
 - g) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui alla categoria 6, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, contratti di brokeraggio;
 - h) servizi informatici e affini di cui alla categoria 7; compresi i servizi di noleggio e manutenzione fotocopiatrici stampanti, servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - i) servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria 8; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - j) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui alla categoria 9; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - k) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui alla categoria 10;
 - l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui alla categoria 11, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

- m) servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi di cui alla categoria 12, secondo quanto specificato al successivo art. 7;
 - n) servizi pubblicitari cui alla categoria 13; compresi servizi pubblicità sonora, di grafica, la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - o) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui alla categoria 14;
 - p) servizi di editoria e di stampa di cui alla categoria 15; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, rilegatura libri e pubblicazioni;
 - q) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, di cui alla categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. ii. e mm, compresi i servizi di sgombero neve e ghiaccio;
 - r) servizi alberghieri di cui alla categoria 17; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni climatici e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - s) servizi di ristorazione di cui alla categoria 17; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, anche mediante distributori automatici, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - t) servizi legali di cui alla categoria 21, secondo quanto specificato al successivo art. 8.
 - u) servizi relativi alla sicurezza di cui alla categoria 23; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - v) servizi relativi all'istruzione di cui alla categoria 24; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - w) servizi sanitari e sociali di cui alla categoria 25; compresi i servizi di assistenza sociale, di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, i servizi educativi domiciliari, di mediazione culturale, di animazione/prevenzione del disagio giovanile, di gestione centri di orientamento e ascolto;
 - x) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui alla categoria 26; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - y) servizi cimiteriali, funerari ed affini, di pompe funebri di cui alla categoria 27;
 - z) servizi artistici di cui alla categoria 27; compresi i servizi di intrattenimento, servizi artistici di cori, bande musicali, di attori, compositori, altri artisti singoli;
 - aa) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature, di cui alla categoria 27;
 - bb) sfalcio e manutenzione dei fossati, manutenzione aree verdi, campi da gioco e interventi di giardinaggio in generale di cui alla categoria 27;
 - cc) servizi di traduzione ed interpretariato di cui alla categoria 27;
 - dd) contratti di leasing e locazione, anche per uso temporaneo, di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di attività istituzionali di cui alla categoria 27.
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia ulteriori prestazioni di servizi, riconducibili all'allegato II B, categoria 27 "Altri servizi", del Codice dei Contratti.

Art. 6 – Tipologie comuni di affidamento di forniture e servizi in economia

1. Il ricorso alla procedura di spesa in economia per l'acquisto di beni e servizi, è ammesso, altresì, nei seguenti casi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria, urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, categoria 12, del Codice dei Contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;
 - f) collegi per la determinazione delle indennità di espropriazione.
2. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a Euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente a tecnici esterni dalla Amministrazione, quando non sia possibile assicurare tali servizi con personale tecnico interno all'Ente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 91, comma 2 e all'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. I servizi tecnici di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 sono affidati, anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, iscritti nell'elenco dei professionisti abilitati e, fino alla sua predisposizione, individuati sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento. Il Dirigente competente esplicherà di volta in volta il criterio da adottarsi per l'individuazione dei professionisti da invitare alla gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
4. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
5. I servizi di cui al comma 1 di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei Contratti.
6. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

Art. 8 – Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi di patrocinio legale di cui all'allegato II B, categoria 21 del Codice dei contratti, sono affidati da parte del Dirigente competente su base fiduciaria, per importi fino a Euro 40.000,00; per importi superiori a Euro 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria si applica l'articolo 27 del Codice dei Contratti.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a. di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b. prestazioni notarili;
 - c. consulenza, informazione e documentazione giuridico amministrativa.
3. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dall'atto di affidamento che deve recare l'importo stimato dei corrispettivi.

Art. 9 – Programmazione degli interventi in economia

1. L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Ente (in particolare: elenco annuale dei lavori pubblici e/o bilancio di previsione) gli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento.
3. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati ove possibile nel Piano esecutivo di Gestione (PEG), articolato per Centri di Responsabilità, aggiornabile in corso d'anno.

Art. 10 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, nonché per le forniture e appalto dei servizi viene individuato nel Dirigente dell'Area interessata, fatto salvo che lo stesso non deleghi tale competenza ad un dipendente di categoria D.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie alla esecuzione degli interventi in economia, nel rispetto comunque dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento; le maggiori somme stanziare e/o rifinanziate saranno comunicate dal servizio ragioneria al competente Responsabile del procedimento; resta salvo quanto disposto per i "lavori di somma urgenza" di cui all'art. 21 del presente regolamento.
3. Per i lavori in economia, il Responsabile del procedimento, qualora ne abbia la competenza, stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei Contratti e del Regolamento di esecuzione e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione; nello stesso modo egli determina i casi in cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.
4. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, il cui affidamento sia disciplinato dal presente regolamento, è diretta dal Responsabile del procedimento che svolge anche il ruolo rispettivamente di Direttore dei lavori o di Direttore dell'esecuzione del contratto, in base a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione.

Art. 11 – Modalità di esecuzione degli interventi

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta (fino ad Euro 50.000,00)

1. Il Responsabile del procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.
2. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie consentite dalla normativa vigente.
3. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore ad Euro 50.000,00.

Art. 13 – Cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Quando viene scelta la forma di affidamento mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva una procedura negoziata nei confronti di idonee imprese; per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente (articoli 38-39-40-41-42 del Codice dei Contratti).

Art. 14 – Procedure di cottimo fiduciario tramite affidamento diretto

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi di importo previsto inferiore ad Euro 40.000,00, si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta, previa adeguata indagine di mercato; il Responsabile di procedimento valuta le modalità con cui effettuare tale indagine in relazione alle esigenze specifiche dell'affidamento, eventualmente acquisendo, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione, nonché la congruità dei prezzi.
2. Nei casi previsti al precedente comma, successivamente alla fase di negoziazione, il Dirigente procede direttamente all'adozione della determinazione di affidamento ed impegno di spesa, esplicitando il percorso logico e le motivazioni che hanno indotto all'acquisizione.

Art. 15 – Altre procedure di cottimo fiduciario

1. In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo previsti dal presente regolamento sia pari o superiore alla soglia individuata al precedente articolo, occorre procedere nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero sulla base di elenchi aperti di operatori economici predisposti dal Comune, ovvero tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre Amministrazioni aggiudicatrici; per consentire la massima trasparenza, il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di

dare notizia dell'avvio della procedura attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente.

2. La scelta del contraente in tutti i casi previsti dal precedente comma, al di fuori dei casi di urgenza e somma urgenza, è avviata ordinariamente tramite apposita determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui viene indetta gara informale da esperirsi mediante richiesta di offerta, secondo le modalità specificate nella lettera di invito.
3. La procedura amministrativa della gara informale viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
4. Per l'aggiudicazione dei lavori, nonché per le forniture e i servizi in economia può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri di valutazione, da menzionare nella lettera di invito alla gara informale, in conformità a quanto prescritto dalla normativa in materia.
5. L'invito alla gara informale viene trasmesso alle ditte preferibilmente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), fax o altre forme di trasmissione telematica, idonee a garantire l'apposizione della firma da parte dello scrivente o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato di regola almeno 10 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta. Termini più ristretti possono essere stabiliti dal Responsabile del procedimento previa motivata giustificazione.
6. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato nella lettera di invito alla gara informale, secondo modalità idonee ad assicurare la "par condicio".
7. Scaduto il termine di presentazione, le offerte - in caso di aggiudicazione al prezzo più basso - vengono aperte dal Responsabile del procedimento, eventualmente assistito da due testimoni, scelti informalmente dallo stesso; nel caso di aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte vengono valutate da un'apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente competente successivamente alla presentazione delle offerte, formata da un numero dispari di componenti (tre o cinque) di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante; uno o più componenti possono essere esterni all'Amministrazione nel caso sia richiesta una specifica preparazione non rinvenibile nei ruoli dell'Ente.
8. Le operazioni di aggiudicazione tenute dal Responsabile di procedimento e le sedute della commissione di gara sono aperte al pubblico, fatta eccezione per la seduta dedicata alla valutazione dell'offerta tecnica che deve avvenire in seduta riservata; le date delle operazioni e sedute di aggiudicazione devono essere sempre rese note, anche via fax, ai soggetti interessati, se non già indicate nella lettera di invito.
9. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, dovendosi rispettare oltre a quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei Contratti, solo i principi dello stesso Codice e del Regolamento di attuazione. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.
10. L'aggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determina del Dirigente competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata.

Art. 16 – Disposizioni comuni alle procedure di cottimo

1. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio, laddove prescritta dall'ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall'Autorità di vigilanza.
2. In materia di acquisizione di beni e servizi, il Responsabile del procedimento verifica le convenzioni stipulate da CONSIP o dalla propria centrale regionale di acquisto ricorrendo a tale modalità di acquisizione, se ritenuta conveniente o utilizzando le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet comunale.

Art. 17 – Elenchi operatori economici

1. Gli elenchi aperti degli operatori economici, dotati di determinati requisiti, sono predisposti previo avviso pubblico per settore merceologico, da aggiornarsi con continuità secondo le richieste di inserimento; sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale
2. Gli avvisi dovranno essere visibili senza scadenza nel sito web comunale per favorire la massima partecipazione; l'iscrizione a tali elenchi non è comunque condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

Art. 18 – Mercato elettronico

1. Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario possono essere effettuati, altresì, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) mediante un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica amministrazione .

Art. 19 – Esecuzione con il sistema misto

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

Art. 20 – Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia, è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, che – qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto – costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.

3. Il Responsabile del procedimento attiva entro un giorno le procedure sopra descritte per la scelta del contraente; il verbale viene allegato alla determina di affidamento della prestazione.
4. L'Ufficio Ragioneria provvederà all'impegno di spesa entro due giorni dal ricevimento della determina.

Art. 21 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di lavori di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto che si reca prima sul luogo, che sarà il Responsabile del procedimento e/o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
3. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente dell'Area, che approva tali documenti con determina contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici; la determina di impegno di spesa va adottata entro 30 giorni dall'evento e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario.
4. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori già realizzata.

Art. 22 – Stipulazione del contratto e garanzie

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, il contratto per l'acquisizione di forniture e servizi affidato tramite cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata non autenticata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei lavori, dei beni o dei servizi che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito; le stesse modalità possono essere seguite per la stipula dei contratti relativi ai lavori affidati tramite cottimo fiduciario.
2. La scrittura privata, ed i documenti ad esso allegati, devono contenere i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto della prestazione
 - b. i prezzi concordati
 - c. le condizioni di esecuzione
 - d. il termine di ultimazione dei lavori/ delle forniture (oppure la durata del servizio)
 - e. le modalità di pagamento
 - f. le penalità in caso di ritardo o inadempimento
 - g. le eventuali obbligazioni di garanzia a favore del Comune
 - h. l'osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di tutela e trattamento dei lavoratori
 - i. riferimento all'acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
 - j. il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza o le motivazioni della sua esclusione.
3. Le eventuali spese contrattuali fanno carico all'impresa.
4. Le procedure in economia di cui al presente regolamento sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in tema di prestazione della cauzione provvisoria.

5. Salvo esplicita previsione del Responsabile del procedimento, le procedure in economia sino alla soglia di Euro 40.000,00 sono, altresì, escluse dalla costituzione della cauzione definitiva, qualora si ritenga sufficiente la presentazione di una polizza di responsabilità civile.

Art. 23 – Piani di sicurezza

1. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 24 – Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale prevista dal contratto, a decorrere dalla data di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità, cui si fa rinvio.
3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del servizio, che svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione, da apporsi sulla fattura presentata dalla ditta interessata.
4. Per i lavori in economia di importo superiore ad Euro 40.000,00 il Responsabile del procedimento e/o Direttore dei lavori ha l'obbligo di tenere:
 - a) per lavori in amministrazione diretta:
 - liste settimanali per la manodopera impiegata, per le provviste in fornitura e per i noli a cui si è fatto ricorso;
 - rendiconto mensile delle spese, con allegata documentazione (liste, fatture quietanzate, note delle spese minute, ecc.);
 - rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento;
 - b) per i lavori a cottimo:
 - libretto delle misure con le annotazioni di cui all'art. 203 del Regolamento di esecuzione.
 - rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento.
5. Per i lavori di importo non superiore ad Euro 40.000,00 si prescinde dalla compilazione dei predetti documenti; il Responsabile del procedimento e/o direttore dei lavori in tali casi è tenuto ad apporre, sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice e/o fornitrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o le forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n.142/1999.
2. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili per quanto compatibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.